



**ISTITUTO COMPRENSIVO "CATANZARO NORD EST MANZONI"**  
Via Bambinello Gesù – Tel/Fax 0961/745610 – 88100 Catanzaro  
Sito web: <https://www.iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it/>  
E-mail: [czic85900d@istruzione.it](mailto:czic85900d@istruzione.it) – E-mail – pec: [czic85900d@pec.istruzione.it](mailto:czic85900d@pec.istruzione.it)  
C.M.: CZIC85900D – C. F.: 80002240796



**CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA  
NORMATIVA VIGENTE DEL D.lgs. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONE. CIG:**

**Tra**

L'Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est Manzoni con sede legale in Catanzaro Via Bambinello Gesù CF - 80002240796 - Cod. Uff. UFR4TZ, di seguito denominata scuola, nella persona del legale rappresentante pro tempore Dirigente Scolastico Dott. Giulio Comerci,

**E**

il Dott. Biagio Esposito, Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro, nato a Catanzaro e residente a Catanzaro via Civitavecchia n.66, codice fiscale SPSBGI57A18C352T, Partita IVA 02534170796

**PREMESSO**

- Che la scuola ha l'obbligo di cui alla lettera a, comma 1, art. 18, D.lgs. 81/2008;
- Che il medico competente, accettando l'incarico, assume gli obblighi di cui dall'art. 25, D.lgs. 81/2008;
- Che dal curriculum del dott. Biagio Esposito si evince quanto previsto dall'art. 38, D.lgs. 81/2008;
- Che il dott. Biagio Esposito svolge la sua attività ai sensi dell'art. 39, D.lgs. 81/2008;
- quanto previsto dall'art. 41, D.lgs. 81 del 09/04/2008;
- Che ricorrono le condizioni che attivano l'obbligo di nomina del Medico Competente, sopra richiamate, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c).
- quanto disposto dall'art. 45 del D.l. 129/2018;

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

**Art.1**

Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

**Art. 2**

La Scuola incarica il dr. Biagio Esposito a svolgere la funzione di medico competente, che dichiara di accettare l'incarico e di svolgere tale compito secondo le direttive stabilite dalla Legge.

**Art. 3 - Obblighi del medico competente.**

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli art.25 e 41 del D.lgs. 81/08 ed in particolare egli effettuerà la sorveglianza sanitaria che si articolerà:



- A) in accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori saranno destinati, con l'obiettivo di valutare l'idoneità lavorativa specifica;
- B) accertamenti periodici per controllare la persistenza di uno stato di salute psico-fisica dei lavoratori.

Saranno inoltre compiti del medico competente:

1. garantire l'effettuazione delle visite mediche preventive e con la periodicità prevista dalle leggi vigenti,
2. far effettuare ai lavoratori esposti gli esami chimico-clinici e tossicologici, nonché gli accertamenti strumentali mirati al rischio specifico,
3. istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
4. compilare e aggiornare ove del caso i registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici
5. informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e rilasciare copia a richiesta della documentazione sanitaria,
6. partecipare alla riunione periodica della sicurezza,
7. effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro congiuntamente al RSPP,
8. collaborare alla valutazione dei rischi per quanto è di sua competenza
9. effettuare visite mediche su richiesta del lavoratore, qualora tale visita sia ricollegabile al rischio professionale o alle sue condizioni di salute,
10. collaborare alla predisposizione del servizio di primo soccorso della Scuola,
11. collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza, sia per la prevenzione dei rischi specifici, sia per l'addestramento dei lavoratori designati alla gestione dell'emergenza,
12. promuovere campagne di sensibilizzazione e partecipazione dei lavoratori a programmi volontari di promozione della salute,
13. curare i collegamenti a cooperare, ove del caso, con gli Organismi territoriali preposti alla Vigilanza
14. custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio,

#### **Art. 4 - Obblighi della Scuola**

La scuola per quanto di sua competenza, provvederà:

1. ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti,
2. a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine,
3. a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.lgs. 81/08 (infortuni, malattie professionali, etc.)
4. ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici,
5. a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza,



6. ad assistere, direttamente e o tramite il RSPP i rischi delle varie unità lavorative, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro,
7. ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo,
8. a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori,
9. ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici,
10. ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ad a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

#### **Art. 5 - Sede e modalità di svolgimento**

L'incarico di medico competente si intende riferito a tutti i plessi dell'I.C. Catanzaro Nord Est "Manzoni" di Catanzaro (CZ).

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.lgs. 81/08.

Per le visite specialistiche e degli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all'art. 6 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con la scuola.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

#### **Art. 6 - Compensi**

Per l'attività svolta dal medico competente sarà corrisposto il compenso lordo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oneri e tasse compresi, da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura.

Il compenso comprende:

1. l'incarico fino al 31/08/2024 di medico competente, comprensivo di relazione finale, partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie;
2. visita medica con giudizio di idoneità;
3. visite mediche periodiche con giudizio di idoneità;

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.181/E -Agenzia delle Entrate).



Prot. n° 6669 del 29/11/2023

**Art. 7 - Durata**

Il presente contratto avrà durata dal 29/11/2023 al 31/08/2024. Non è ammesso il tacito rinnovo.

**Art. 8**

La scuola, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto. Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra l'inadempienza contrattuale.

**Art. 9**

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello dell'avvocatura dello Stato di competenza.

**Art.10**

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n° 196. del 30.06.2003 e dell'art.12 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) sono fornite le informazioni e le comunicazioni di cui agli artt. da 13 a 22 dello stesso regolamento. Ai sensi dell'art.12 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), su richiesta dell'interessato le informazioni sono fornite in maniera orale e, pertanto, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto, sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

I dati personali forniti dal contraente o acquisiti dall'Istituto saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, per disposizione di legge, la facoltà di accedervi.

A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. Giulio Comerci.

Il Medico competente  
Dott. Biagio Esposito

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giulio Comerci

